





DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

416 / 2020 del 30/12/2020

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 ASST RHODENSE - PRESA D'ATTO







OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 ASST RHODENSE - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 636/2020, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale (rif. Art. 16 L.R. 33/2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11 agosto 2015, art. 1 co. 1 let. v, e con L.R. 22/2019 e DGR 2701/2019 che disciplina la costituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), tra le altre funzioni, lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
- nello svolgimento delle predette funzioni relative all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, il personale appartenente agli Enti del Servizio Sanitario Regionale impegnato nello svolgimento dei detti compiti è coordinato e diretto dall'AREU tramite le Articolazioni Aziendali Territoriali e le Sale Operative Regionali attraverso apposite convenzioni sottoscritte;

RICHIAMATA la D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 ad oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento" che al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito sarà coordinata dall'AREU;

RICHIAMATA la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera ed in particolare precisa che:

- in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche è appropriato
 che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza
 Urgenza (SOREU) con le équipe ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle
 Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione
 dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;
- specifica che nei Trasporti Secondari Urgenti prognosi tempo/dipendente, la collaborazione tra Ospedale e servizio di Emergenza Territoriale 118 si può realizzare in modo differenziato, in funzione delle diverse tipologie di Strutture che richiedono la collaborazione, della presenza nel Presidio di una Terapia Intensiva e della distanza del Presidio dalla Struttura sede di DEA/ EAS della propria Azienda:

<u>DATO ATTO</u> che la promozione e lo sviluppo della presa in carico integrata delle condizioni di cronicità in stretta sinergia con le diverse realtà operanti all'interno della rete di assistenza territoriale e delle cure primarie (sviluppo CReG, cure intermedie, cure







sub acute, ecc.), concorre ad evitare ricoveri inappropriati e il ricorso eccessivo e inadeguato alle strutture di emergenza;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

<u>VISTA</u> la DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;

TENUTO CONTO che, con la Legge Regionale n. 22 del 10 dicembre 2019, è stata istituita l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU oggi Azienda), la cui decorrenza sarà definita con idoneo provvedimento della Giunta regionale. In questa fase di transizione saranno definiti i nuovi assetti organizzativi e quelli connessi ai procedimenti in corso, dovranno essere rinnovati gli organi di AREU e l'Agenzia procederà al subentro nei rapporti giuridici dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, in modo da garantire sia la continuità nello svolgimento delle funzioni sia l'erogazione delle prestazioni;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 222 del 19.06.2020, il nuovo testo convenzionale da proporre alle ASST/IRCCS, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009, che necessitino di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dai propri Presidi alla sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

<u>DATO ATTO</u> che tra AREU e ASST Rhodense sono intercorsi, sin dal 21.07.2020, rapporti convenzionali con cui è stato disciplinato tra le Parti il servizio oggetto del presente provvedimento;

<u>CONSIDERATO</u> che a causa dello stato di emergenza nazionale derivante dalla diffusione della pandemia da COVID-19 tutte le funzioni aziendali sono state impegnate a garantire attività direttamente connesse alla gestione dell'emergenza rinviando a un momento successivo le pratiche ordinarie tre le quali rientra anche il recepimento dell'accordo di cui al presente provvedimento;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 222/2020, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo, in assenso con l'ASST Rhodense;

<u>DATO ATTO</u> che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il reparto di Cure Subacute del POT di Bollate, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente ai Presidi di Garbagnate Milanese o di Rho dell'ASST Rhodense o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

 la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;







- l'ASST Rhodense si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST Rhodense, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dei Presidi di Garbagnate Milanese o di Rho dell'ASST Rhodense o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica patologia clinica;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2023, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti tra le Parti a far data dal 01.07.2020, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Rhodense, nelle more del perfezionamento dell'accordo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che l'ASST Rhodense riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 222/2020 del 19.06.2020);

<u>DATO ATTO</u>, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

<u>ACQUISITI</u> i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

 di prendere atto della stipula dell'accordo, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e l'ASST Rhodense, con sede in Garbagnate Milanese (MI), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dai propri Presidi alla sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione







clinica;

- 2. di stabilire che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2023, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.07.2020 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Rhodense, nelle more del perfezionamento dell'accordo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
- 3. di precisare che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il reparto di Cure Subacute del POT di Bollate, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente ai Presidi di Garbagnate Milanese o di Rho dell'ASST Rhodense o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

4. di dare atto che:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'ASST Rhodense si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST Rhodense, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dei Presidi di Garbagnate Milanese o di Rho dell'ASST Rhodense o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica patologia clinica;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
- di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Azienda e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2020 e successivi sul seguente conto: n. 30.10.21.40 (prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti);
- 6. di dare atto che i trasporti secondari verranno fatturati, su richiesta del responsabile del procedimento, con le tariffe di seguito indicate:







- per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 113,60/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
- per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 267,68/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;

con registrazione del corrispondente ricavo all'atto dell'emissione della relativa fattura:

- 7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
- 8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
- 9. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
- 10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).







La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Mare Claudio

Il Direttore Generale Alberto Zoli

	Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis	
CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO	della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 48,00. —Assolta virtualmente ai sensi —	
DIPENDENTI	dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.	
TRA	Autorizzazione ASST Rhodense Agenzia delle Entrate -Milano 2 n. 27083/2016 del 09/02/2016	
Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU),	(Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.	
con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA	AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFI CIALE.0001467. 04-01-2017-U	
03128170135, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale	_	
rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;	_	
E		
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (di seguito per brevità		
ASST), con sede legale in Garbagnate Milanese (MI), viale Forlanini n.		
95 C.F./P. IVA 09323530965, nella persona del suo legale		
rappresentante pro tempore, Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi, nella		
sua qualità di Direttore Generale;		
PREMESSO CHE		
PREMESSO CHE ◆ con decreto DG Salute n. 6319 del 27.07.2015 è stato approvato il		
• con decreto DG Salute n. 6319 del 27.07.2015 è stato approvato il		
• con decreto DG Salute n. 6319 del 27.07.2015 è stato approvato il progetto per la conversione dell'Ospedale di Bollate, facente parte		
• con decreto DG Salute n. 6319 del 27.07.2015 è stato approvato il progetto per la conversione dell'Ospedale di Bollate, facente parte dell'allora Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese,		
• con decreto DG Salute n. 6319 del 27.07.2015 è stato approvato il progetto per la conversione dell'Ospedale di Bollate, facente parte dell'allora Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese, in Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) senza reparti di degenza e		
• con decreto DG Salute n. 6319 del 27.07.2015 è stato approvato il progetto per la conversione dell'Ospedale di Bollate, facente parte dell'allora Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese, in Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) senza reparti di degenza e contestuale trasformazione del Pronto Soccorso in Punto di Primo		
• con decreto DG Salute n. 6319 del 27.07.2015 è stato approvato il progetto per la conversione dell'Ospedale di Bollate, facente parte dell'allora Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese, in Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) senza reparti di degenza e contestuale trasformazione del Pronto Soccorso in Punto di Primo Intervento (PPI), il quale è cessato in data 15.12.2016;		
 con decreto DG Salute n. 6319 del 27.07.2015 è stato approvato il progetto per la conversione dell'Ospedale di Bollate, facente parte dell'allora Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese, in Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) senza reparti di degenza e contestuale trasformazione del Pronto Soccorso in Punto di Primo Intervento (PPI), il quale è cessato in data 15.12.2016; l'ASST Rhodense con propria nota, ha chiesto ad AREU la 		
 con decreto DG Salute n. 6319 del 27.07.2015 è stato approvato il progetto per la conversione dell'Ospedale di Bollate, facente parte dell'allora Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese, in Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) senza reparti di degenza e contestuale trasformazione del Pronto Soccorso in Punto di Primo Intervento (PPI), il quale è cessato in data 15.12.2016; l'ASST Rhodense con propria nota, ha chiesto ad AREU la disponibilità a sottoscrivere una convenzione per il supporto 		
 con decreto DG Salute n. 6319 del 27.07.2015 è stato approvato il progetto per la conversione dell'Ospedale di Bollate, facente parte dell'allora Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese, in Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) senza reparti di degenza e contestuale trasformazione del Pronto Soccorso in Punto di Primo Intervento (PPI), il quale è cessato in data 15.12.2016; l'ASST Rhodense con propria nota, ha chiesto ad AREU la disponibilità a sottoscrivere una convenzione per il supporto all'espletamento dei trasporti sanitari urgenti tempo dipendenti a 		
 con decreto DG Salute n. 6319 del 27.07.2015 è stato approvato il progetto per la conversione dell'Ospedale di Bollate, facente parte dell'allora Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese, in Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) senza reparti di degenza e contestuale trasformazione del Pronto Soccorso in Punto di Primo Intervento (PPI), il quale è cessato in data 15.12.2016; l'ASST Rhodense con propria nota, ha chiesto ad AREU la disponibilità a sottoscrivere una convenzione per il supporto all'espletamento dei trasporti sanitari urgenti tempo dipendenti a favore dei propri Presidi Ospedalieri e Punti di Primo Intervento; la Legge Regionale n. 23/2015 e s.m.i. ha definito una 		
 con decreto DG Salute n. 6319 del 27.07.2015 è stato approvato il progetto per la conversione dell'Ospedale di Bollate, facente parte dell'allora Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese, in Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) senza reparti di degenza e contestuale trasformazione del Pronto Soccorso in Punto di Primo Intervento (PPI), il quale è cessato in data 15.12.2016; l'ASST Rhodense con propria nota, ha chiesto ad AREU la disponibilità a sottoscrivere una convenzione per il supporto all'espletamento dei trasporti sanitari urgenti tempo dipendenti a favore dei propri Presidi Ospedalieri e Punti di Primo Intervento; 		

significativa evoluzione dei Presidi afferenti alle ex Aziende	
Ospedaliere, oggi ASST, prevedendo l'attribuzione alla Azienda	
Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense dei presidi ospedalieri di	
Bollate, Garbagnate Rho;	
• la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito	
al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in	
condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la	
collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete	
ospedaliera;	
la suddetta deliberazione n. X/2933 precisa inoltre che, in caso di	
Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è	
appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue	
Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) e con le équipe ed i	
mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali	
Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei	
trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni	
contingenti in essere;	
• la DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 recante "Prime indicazioni per	
l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei	
POT e delle Degenze di comunità", nell'allegato 1 definisce il	
percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante	
l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali	
 (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di	
comunità;	
• la suddetta deliberazione n° XI/2933 specifica che tali strutture	
Pagina 2 di 9	

soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.	
 L'ASST si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per	
l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza	
e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non	
presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST, che ha in carico il	
paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello	
stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA	
dei Presidi di Garbagnate Milanese o di Rho dell'ASST Rhodense o di	
altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica	
patologia clinica.	
E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST	
decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello	
di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può	
essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della	
richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità	
della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un	
contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro	
trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un	
mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere	
a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le	
contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà	
essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non	
già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR	
2933 del 2014, di cui per comodità si allegata la tabella riepilogativa.	
L'ASST si impegna entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente	
Pagina 4 di 9	

convenzione a inviare un con le caratteristiche dettagliate dei presidi	
di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti	
svolgano anche, o esclusivamente, attività riconducibili a quelle	
oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 (PreSST, POT,	
degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità).	
Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, l'ASST	
mette a disposizione, quale referente amministrativo il Dr Ettore	
Presutto, Dirigente Responsabile dell'UOC Marketing dei Servizi, di	
cui ai recapito telefonico <u>02994302603</u> e, quale referente sanitario,	
la Dott.ssa Carla Pessina, Direttore del Dipartimento Gestionale	
Anestesia, Rianimazione e Emergenza Urgenza, di cui al recapito	
telefonico <u>340 480 6710</u> .	
Art. 4 Condizioni economiche	
Per ogni trasporto di paziente con MSB l'ASST riconosce ad AREU un	
costo pari a € 113,60/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del	
mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.	
Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a	
disposizione un MSA2, l'ASST riconosce ad AREU un costo pari a €	
267,68/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così	
come rendicontato dalla SOREU.	
L'ASST riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano	
anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato	
dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.	
L'ASST si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti	
entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da	
Pagina 5 di 9	

AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale	
<u>UFS581</u> e la pec relativa alla fattura elettronica	
protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it.	
I predetti importi/ora sono determinati in base ai costi medi regionali	
di riferimento per MSB e MSA2.	
In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate possono subire delle	
variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti	
da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute	
per l'espletamento del servizio.	
ART. 5 – Rapporti	
Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario	
connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente	
tra le parti contraenti.	
 ART. 6 – Durata	
Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con	
decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2023, fatti salvi gli	
eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.07.2020 per evitare di	
interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a	
favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Rhodense nelle	
more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del	
tacito rinnovo.	
Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso	
scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta	
elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it –	
per ASST Rhodense : <u>protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it</u>	
Pagina 6 di 9	

	Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una	
	proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure	
	parziali del presente accordo, potranno procedere alla	
	formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza entro 60	
	giorni antecedenti alla scadenza, mediante PEC.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei	
	termini previsti nel precedente art. 4, da parte dell'ASST, il presente	
	accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato	
	pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare	
	l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela	
	dei propri diritti, al recupero del credito vantato.	
	ART. 7 – Imposte ed oneri	
	Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente	
	accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico dell'ASST.	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come	
	disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	ART. 8 – Controversie	
<u> </u>	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della	
	del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della	
	del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti	
	del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal	
	del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.	
	del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano. ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di	

reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della	
 corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui	
rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante	
delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza	
anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.	
ART. 10 – Trattamento dei dati personali	
 Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal	
Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla	
protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale	
vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti	
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.	
Letto, approvato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.	
AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli	
ASST rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott.ssa Ida Maria	
Ada Ramponi	
Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla	
competenza del Foro.	
AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli	
ASST rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Dott.ssa Ida	
Maria Ada Ramponi	
Pagina 8 di 9	

	_		_	8
	_		_	RSA/ POT
SP soccorso tario			•	
Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe soccorso Servizio 118
Tempo dipendente (TSSUtd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB, se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe sanitaria Servizio 118
Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	/
Tempo dipendente (TSSUd)	equipe e mezzo dell' H MSB 118 se conv. con AREU 2^ opzione solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto,	equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	/
	SP soccorso tario munato Differibile (TSSUd) Tempo dipendente (TSSUtd) Tempo dipendente	H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva Equipe sanitaria e m Nessun coinvolgimen mnato Differibile (TSSUd) Equipe sanitaria e mezzo H 1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118 Differibile (TSSUd) 2^ opzione: equipe e mezzo Servizio 118 Differibile (TSSUd) 1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118 se conv. con AREU Tempo dipendente (TSSUd) 2^ opzione solo se equipe H è già impegnata in	nell'organizzazione dei Trasporti Sanitari I.H con o senza PS/PPI senza Terapia Intensiva H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva Le quipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'O Nessun coinvolgimento 118: no MSA no Differibile (TSSUd) Equipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'O Nessun coinvolgimento 118: no MSA no Tempo dipendente (TSSUtd) Tempo dipendente (TSSUtd) Differibile (TSSUd) Papione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU Presidio Riabilitativo distanti meno di 20 KM da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I. Equipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'O Nessun coinvolgimento 118: no MSA no MSB 118: no MSA no 1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118: no MSB 118: n	H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva 2. Presidio Riabilitativo distanti meno di 20 KM da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I. SP soccorso ario mmato Differibile (TSSUd) Equipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'Ospedale Nessun coinvolgimento 118: no MSA no MSB Equipe sanitaria e mezzo H Tempo dipendente (TSSUtd) Differibile (TSSUtd) 2^ opzione: solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118 Differibile (TSSUd) Differibi